

Politics. Rivista di Studi Politici

www.rivistapolitics.it

n. 14, 2/2020, 1-18

@ Editoriale A.I.C. - Edizioni Labrys

Creative Commons

ISSN 2279-7629



Sul pacifismo giuridico di Hans Kelsen

Alberto Castelli

Abstract

This article deals with the reflections Hans Kelsen suggested during the 1940s on peace-building after World War II. In the first part, the article summarizes what Kelsen wrote in *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts* (1920) on sovereignty and state. In the second part, it discusses the fundamental concepts of the plan Kelsen drew up in the 1940s to avoid a new destructive war. In the last part, the author concentrates on specific problems Kelsen's plan poses, taking cue from some essays about his thought published in the 1990s, when complex and relevant questions about globalization were on the agenda.

Keywords

Hans Kelsen - Pacifism - War - International Law - Sovereignty

Introduzione

L'interesse di Kelsen per il diritto internazionale e per la questione della pace risale almeno agli anni della Prima guerra mondiale e trova una sua prima significativa espressione in *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts* del 1920 (Kelsen 1989). Questo interesse si intensifica negli anni '30, sia durante il periodo in cui Kelsen insegna a Colonia (tra il 1930 e il 1933) (Métall 1969, 57-63; Kelsen 2008, 126-130; Losano 2008, 10-24); sia negli anni successivi, quando lavora presso l'Institut universitaire de hautes études internationales di Ginevra (Rappard 1967; Losano 2015). A partire dal 1940, una volta giunto negli Stati Uniti, il diritto internazionale e la costruzione della pace diventano i principali temi di studio di Kelsen. Tra il 1940 e il 1945, infatti, egli pubblica le sue opere più mature su questo argomento: *Law and Peace in International Relations. The Oliver Wendell Holmes Lectures* del 1940-1941;

Peace through Law del 1944; e *General Theory of Law and State* del 1945 (di cui una parte significativa tratta di diritto internazionale) (Kelsen 1963; 1990; 2009)¹.

In questo contributo, intendo discutere le idee di Kelsen sulla pace in tre parti: nella prima proporrò una sintesi di alcune delle riflessioni che l'autore svolge subito dopo la Prima guerra mondiale, in *Das Problem der Souveränität*. Sarà così possibile mettere a fuoco i presupposti da cui Kelsen partirà quando, nei suoi saggi degli anni '40, elaborerà un compiuto pensiero pacifista. Nella seconda, mi concentrerò su questi saggi, che sono imprescindibili per comprendere i punti di forza e di debolezza di gran parte del pacifismo giuridico della seconda metà del Novecento². Dedicherò, infine, qualche riflessione proprio a questi punti di forza e di debolezza, partendo da alcuni rilievi critici che sono stati mossi al pensiero di Kelsen e al progetto della pace attraverso il diritto dopo il crollo del muro di Berlino.

Critica della sovranità

1. Il problema della sovranità

All'indomani della Prima guerra mondiale, la civiltà europea appare a molti interpreti – soprattutto tedeschi e austriaci – avvinta in una profonda crisi. Opere come quelle di Oswald Spengler, Karl Kraus, Robert Musil, o Joseph Roth (per citare solo qualche esempio) riflettono la coscienza dell'illusorietà delle speranze ottocentesche di progresso civile; e la convinzione che, dalle macerie della guerra, potrà nascere un vero rinnovamento soltanto al prezzo di un enorme (e improbabile) sforzo collettivo.

In questa situazione, alla domanda sul destino della pace in Europa vengono dati due tipi di risposta: da un lato, scrittori come Carl Schmitt o Max Scheler insistono sull'opportunità di abbandonare la fiducia nel diritto internazionale, e di ammettere che pace e guerra sono determinate dai rapporti di forza tra gli Stati sovrani e dalla lungimiranza dei governanti (Schmitt 1925; Scheler 1994). Dall'altro, invece, vi sono intellettuali che vorrebbero rilanciare il progetto di dare maggior vigore al diritto internazionale o, addirittura, di mettere in discussione la sovranità statale (Castelli 2015, 15-90). Solo così, a loro giudizio, sarebbe possibile opporsi alla decadenza, e lasciarsi alle spalle le dinamiche che hanno portato alla guerra. Sulla scia di questa seconda tendenza, in tutti i maggiori paesi europei nascono associazioni e circolano (più tra gli intellettuali che tra i cittadini) idee di forte orientamento europeista o

¹ Sulle idee di Kelsen a proposito del diritto internazionale la letteratura è molto vasta. Mi limito a ricordare Bull 1986; Paulson 1990; Zolo 1998; Koskenniemi 2012, 294-307; Mazzarese 2003; Bongiovanni 2006; Gozzi 2010, 167-192; Nitsch 2017, 165-171. Sulla biografia di Kelsen si veda anche Kelsen 2008.

² Per pacifismo giuridico intendo la teoria che Norberto Bobbio indica con questa espressione (Bobbio 1991, 83-86). Kelsen si dedicherà al problema della pace e del diritto internazionale anche dopo gli anni '40 (Kelsen 1950; 1952).

internazionalista. In Germania, per esempio, viene fondata l'associazione pacifista ed europeista Bund Neues Vaterland, a cui aderiscono personalità come Walther Schücking, Albert Einstein, Franz Brentano, Ferdinand Tönnies e Ludwig Quidde. In Austria, Richard Coudenhove-Kalergi dà vita alla celebre Pan-Europa e in tutti i paesi europei fiorisce una vasta letteratura che riflette sulle possibilità di superare il sistema degli Stati sovrani³. Il volume di Kelsen *Das Problem der Souveränität* del 1920 si colloca nell'ambito di questo rinnovato interesse internazionalista e di questa vasta riflessione sul nesso tra il destino europeo e la sovranità statale.

L'analisi che Kelsen propone del concetto di sovranità statale è volta, in prima battuta, a ricondurlo alla sua genesi polemica. Secondo il giurista austriaco, infatti, la nozione di sovranità dello Stato non nasce da irrefutabili evidenze scientifiche, ma nell'ambito di un discorso sviluppatosi, con precisi obiettivi politici, durante il processo di conquista dell'indipendenza dei re dall'imperatore e dal papa.

Col concetto di sovranità – afferma Kelsen – sono stati perseguiti non solo scopi di conoscenza scientifica ma anche – e anzi fino a poco tempo fa forse addirittura in prevalenza – mire di politica statale. Nessun altro concetto più di quello di sovranità ha offerto copertura teoretica a postulati quanto mai pratici (Kelsen 1989, 5).

A giudizio di Kelsen, la natura polemica e fittizia del concetto di sovranità dello Stato appare evidente quando si consideri che quest'ultimo non è affatto indipendente nell'ambito del sistema internazionale. Quando si consideri, cioè, che lo Stato è limitato sia dalla volontà degli altri Stati (sui quali non può vantare, in linea teorica, alcuna supremazia); sia da un sistema di norme internazionali che «sottomette a sé nella stessa misura tutti gli Stati mettendoli sullo stesso piano» (Kelsen 1989, 59-60). Dunque, nei fatti, la sovranità che lo Stato pretenderebbe per sé si riduce a una posizione di superiorità rispetto ai propri cittadini e a nient'altro.

Una volta smascherata la finzione della sovranità statale, Kelsen afferma che sovrana può essere solo la norma che conferisce allo Stato il potere di cui dispone (dunque lo Stato coincide con la norma, o con il sistema delle norme). Scrive Kelsen:

“Sottoposti” nel senso di “obbligati” si è sempre e solo alla norma, e al volere di un uomo solo in quanto una norma lo sancisce, in quanto pone cioè come dovuto un comportamento per la cui più esatta determinazione viene delegato un essere umano – l'autorità insediata dalla norma. Il comando di quest'uomo è solo il riempimento di una norma in bianco; egli è infatti autorità solo in forza della norma.

³ Per esempio, Romain 1933; Dickinson 1917; Einaudi 1918 e 1918b.

“Sovrana” è dunque solo la norma, “sovrano” è quest’uomo che comanda, solo nella misura in cui si presuppone la norma “suprema” (Kelsen 1989, 15; Carrino 1989, XXVIII).

Si può, quindi, affermare che il sovrano coincida con un sistema supremo di norme che «non è “ricompreso” in nessun altro ordinamento» e «che racchiude tutti gli altri come ordinamenti parziali» (Kelsen 1989, 22). Tale sistema si basa su una norma fondamentale (*Grundnorm*), che non è legittimata a sua volta da un’entità esterna al diritto (la natura o Dio), ma che emerge da ciò che le autorità legittimate da essa hanno effettivamente approvato. La norma fondamentale, scrive Kelsen, «può essere solo una norma, presupposta per l’appunto come norma ultima, norma suprema. “Fonte” è il “principio” a partire dal quale un sistema di norme, come dalla sua origine, viene prodotto. È nella unità e particolarità di questa origine, di questa norma fondamentale, che risiede il *principium individuationis*, la particolarità di un ordinamento come sistema di norme» (Kelsen 1989, 155-156).

Queste osservazioni rappresentano il fondamento teorico del pacifismo di Kelsen. Il conferimento della sovranità alla norma contro le pretese degli Stati, infatti, apre la strada alla possibilità teorica di superare questi ultimi e di riunire tutti i popoli in una *civitas maxima*; in «un ordinamento giuridico che stia uniformemente al di sopra di tutti gli Stati» e che renda illecite «ingerenze violente ed invasioni, quell’espansionismo che costituisce l’essenza dell’imperialismo». La critica della sovranità statale proposta da Kelsen, cioè, permette di sostituire all’umanità divisa in Stati sovrani contrapposti gli uni agli altri

la sua unità giuridica, la *civitas maxima* come organizzazione del mondo: questo è il nocciolo politico dell’ipotesi giuridica del primato del diritto internazionale, che è però al tempo stesso l’idea fondamentale di quel pacifismo che nell’ambito della politica internazionale costituisce l’immagine rovesciata dell’imperialismo (Kelsen 1989, 467-468).

Il problema della pace, dunque, è risolto da Kelsen attraverso il riconoscimento di un diritto sovrano che, in quanto tale, non dipende da alcuna autorità politica e sul quale è possibile fondare una *civitas maxima* comprensiva di tutta l’umanità.

2. Fonti di ispirazione

È forse superfluo ricordare che le idee di Kelsen sulla sovranità contrastano con un’influente tradizione che va almeno da Hobbes a Hegel e ad Austin. Per questa tradizione, la legge coincide con il comando proveniente da un’autorità politica

suprema in grado di applicare sanzioni ai recalcitranti; da ciò segue una svalutazione del diritto internazionale, proprio in quanto non è fatto rispettare da alcuna autorità di questo tipo (Ferrajoli 1997, 34-38; Gozzi 2010, 171-174). Le osservazioni di Kelsen si avvicinano, invece, a quelle teorie che considerano i monarchi europei legati a leggi di interesse comune, a un sistema di diritti e doveri reciproci che non ha bisogno di alcuna autorità sovranazionale per essere vincolante (Bull 1977, 27-33).

Tra gli esponenti di queste teorie, Grozio è esplicitamente citato da Kelsen come suo anticipatore, in quanto convinto dell'esistenza di «un diritto internazionale "immutabile e naturale" che nessuno aveva posto e a cui nessuno Stato poteva sottrarsi» (Kelsen 1989, 301)⁴. A questa convinzione, Grozio era giunto partendo dall'idea – risalente ad Aristotele – che l'uomo sia socievole per natura e che, perciò, ricerchi spontaneamente una vita associata pacifica e regolata da norme considerate razionali. Nei *Prolegomena a De iure belli ac pacis*, del 1625, Grozio scrive che la fonte del diritto è la capacità degli esseri umani di agire secondo principi generali allo scopo di conservare la società; e che tale diritto «comprende l'astenersi dalle cose altrui, la restituzione dei beni altrui e del lucro da essi derivato, l'obbligo di mantenere le promesse, il risarcimento del danno arrecato per colpa propria, e il poter essere soggetti a pene tra gli uomini» (Grozio 2010, 10). Questo diritto, per Grozio, si applica non solo alle relazioni tra individui (*jus civile*), ma anche alle relazioni tra gli Stati (*jus gentium*):

come [...] non è stolto il cittadino che nel proprio Stato obbedisce al diritto civile quand'anche gli tocchi, per rispettarlo, rinunciare a qualche utilità, così non è stolto il popolo che non attribuisce al proprio utile tanto valore da misconoscere per questo le leggi comuni a tutti i popoli. E la ragione è la stessa in entrambi i casi: perché come il cittadino che viola il diritto civile in vista di un utile immediato mina le fondamenta dell'utile perpetuo suo e dei suoi discendenti, così il popolo che viola il diritto naturale e il diritto delle genti demolisce i baluardi anche della sua tranquillità futura (Grozio 2010, 17; Tuck 1999, 78-108).

Oltre a Grozio, conviene menzionare anche Christian Wolff tra gli autori nei cui confronti Kelsen riconosce il proprio debito. In *Jus gentium methodo scientifica pertractatum*, del 1749, Wolff aveva supposto la tendenza naturale dei popoli a unirsi in una *civitas maxima*: un'unione ispirata al modello del Sacro romano impero e alla quale gli Stati avrebbero aderito liberamente. Tale unione non avrebbe dovuto fondarsi su una generica affinità culturale, ma su uno *jus gentium*, derivato dal diritto

⁴ Kelsen pensa, come Grozio, che il diritto internazionale sia valido e che goda di un primato sugli ordinamenti statali; a differenza del filosofo olandese, invece, non crede che sia «immutabile e naturale».

naturale, che i popoli trovano conveniente rispettare per favorire la stabilità politica e il miglioramento delle condizioni di vita. Certo, la costruzione della *civitas maxima* avrebbe comportato per i singoli Stati la perdita dell'autonomia, ma essi avrebbero comunque ottenuto vantaggi maggiori dall'unione che non singolarmente. Kelsen, come si accennava, non nasconde il proprio apprezzamento per il pensiero di Wolff, al quale «appartiene il merito di aver per primo riconosciuto ed affermato il primato dell'ordinamento giuridico internazionale» sugli ordinamenti giuridici parziali; e di aver formulato «l'ipotesi di una comunità universale superiore agli Stati particolari», e che «può essere indicata come personificazione dell'ordinamento giuridico mondiale o universale, come Stato mondiale o universale, come *civitas maxima*» (Kelsen 1989, 366-367; Gozzi 2010, 174-178).

Diritto e pace

1. Validità ed efficacia del diritto internazionale

Le riflessioni che Kelsen propone in *Das Problem der Souveränität*, fondate sul primato del diritto e volte all'obiettivo della *civitas maxima*, costituiscono la base su cui egli formula la sua teoria della pace negli anni '40, quando deve confrontarsi con quella nuova ed estrema esplosione del "problema della sovranità" che è la Seconda guerra mondiale.

Conviene iniziare a esaminare la teoria della pace proposta da Kelsen partendo dalle considerazioni che egli svolge nelle *Oliver Wendell Holmes Lectures*, tenute nel 1941 presso la Harvard Law School, in cui definisce il diritto, chiarisce i criteri di validità di un ordinamento giuridico e ragiona sull'efficacia delle norme internazionali (Nitsch 2009, XLII-XLIV). Riguardo alla natura del diritto, Kelsen sostiene che il tratto caratteristico di ogni sistema giuridico di norme è il suo carattere coercitivo. Ciò significa che il diritto si distingue dalla morale o dal precetto religioso perché, a differenza di questi, ottiene «la condotta desiderata dagli individui attraverso la previsione di sanzioni»; ossia di atti coercitivi esercitati «da un individuo determinato dall'ordinamento, in un modo determinato dall'ordinamento, contro un individuo responsabile per una condotta contraria all'ordinamento» (Kelsen 2009, 10 e 13).

Per riconoscere l'esistenza di un determinato sistema di leggi, però, non è necessario che i suoi atti coercitivi siano sempre efficaci, cioè capaci di ottenere in modo infallibile i risultati attesi; è sufficiente che siano considerati validi, cioè prodotti in conformità a una norma di grado superiore e accettati come risposta a un illecito. «L'esistenza specifica di un ordinamento giuridico – spiega Kelsen –, o di un sistema di norme, non è la sua efficacia, ma la sua validità. Validità significa che le norme dell'ordinamento devono essere obbedite e applicate». Tuttavia, l'efficacia e la validità di un ordinamento giuridico non sono del tutto indipendenti perché, precisa Kelsen, «solo

un ordinamento giuridico le cui norme siano generalmente obbedite e applicate è considerato valido». Insomma, per ritenere valido un sistema giuridico non è solo necessario che sia riconosciuto come tale, ma anche che le sue norme siano almeno complessivamente efficaci (Kelsen 2009, 17-18).

In base a queste osservazioni sulla natura del diritto e sulle condizioni della sua esistenza, Kelsen può sostenere che le norme del sistema internazionale sono, a tutti gli effetti, norme giuridiche. L'ordinamento giuridico internazionale, infatti, è valido perché «obbliga gli Stati a una determinata condotta» (Kelsen 2009, 66); ed è efficace perché – e nella misura in cui – gli Stati «desiderano evitare il male prescritto dal diritto internazionale per il caso in cui esso sia violato» (Kelsen 2009, 79).

2. Rappresaglia e guerra giusta

Una volta stabilito che il diritto internazionale è valido e – in qualche misura – efficace, si tratta di considerare come esso possa funzionare in assenza di un'autorità superiore che faccia rispettare le proprie decisioni. Più precisamente, le questioni da chiarire sono due: la prima concerne il soggetto che dovrebbe essere titolato a punire la violazione delle norme internazionali; e la seconda gli strumenti con cui lo potrebbe fare. Kelsen chiarisce la prima questione semplicemente osservando che, proprio perché manca un'autorità superiore, solo la comunità nel suo complesso potrà sanzionare l'illecito. L'efficacia del diritto internazionale, cioè, non potendo derivare da un'autorità che faccia rispettare l'ordinamento, dovrà derivare dalla stessa «comunità giuridica internazionale costituita da tale ordinamento» che si occuperà di irrogare la sanzione – o di consentire che sia irrogata – in caso di violazione delle norme stabilite (Kelsen 2009, 79).

La seconda questione è invece più complessa. Per ristabilire il diritto violato, la comunità giuridica internazionale avrebbe eventualmente a disposizione due strumenti: la rappresaglia (intesa come uso limitato della forza) e la guerra. Kelsen non si sofferma sulla rappresaglia; ricorda soltanto che l'impiego limitato della forza volta a ledere solo alcuni interessi di un soggetto è comunemente accettato come risposta a una violazione del diritto internazionale. Dedicava invece un'ampia riflessione alla possibilità che anche un uso illimitato della forza – una guerra – possa rappresentare uno strumento del diritto; riflette, cioè, sull'esistenza di un *bellum iustum*, di una "contro-guerra", che funzioni come sanzione «nei confronti dello Stato che ha fatto ricorso alle armi in violazione del diritto internazionale» (Kelsen 2009, 37).

Un buon argomento a favore della dottrina del *bellum iustum*, secondo Kelsen, fa leva sul fatto che, nelle «manifestazioni storiche della volontà degli Stati» (cioè negli atti diplomatici, nei trattati e nelle dichiarazioni di guerra), si considera la guerra un «atto antigiuridico» e la si ammette solo come «reazione nei confronti di un torto subito»

(Kelsen 2009, 38). In altre parole, poiché gli Stati ricorrono alla guerra cercando sempre di giustificarla con ragioni di giustizia o di legittimità, Kelsen conclude che «non può esservi il minimo dubbio che, nel complesso, l'opinione pubblica nazionale, come quella internazionale, disapprovi la guerra, e la permetta solo eccezionalmente, come strumento per realizzare una causa buona e giusta» (Kelsen 2009, 38). Questo orientamento, continua Kelsen, non si riscontra solo nella storia recente, ma se ne trova traccia addirittura nel «diritto inter-tribale originario» e viene ribadito a più riprese lungo tutta la storia europea⁵. Secondo il giurista austriaco, dunque, l'idea che una guerra, per essere accettabile, debba essere giusta rappresenta una costante nel pensiero occidentale e, come tale, non può essere rifiutata.

Malgrado ciò, Kelsen registra che vi sono dei ben fondati argomenti contro la dottrina del *bellum iustum* che richiedono di essere esaminati. In base a un primo argomento, non sarebbe possibile parlare di guerre giuste o ingiuste perché gli Stati, in quanto sovrani, non sono vincolati dal diritto e possiedono piena libertà di ricorrere alle armi. Kelsen giudica poco serio questo argomento perché si basa su una concezione della sovranità che, come si è visto in precedenza, egli non reputa sostenibile. Dunque, respinge l'argomento affermando semplicemente che «qualsiasi discussione sull'importanza giuridica della guerra presuppone [...] l'esistenza di un ordinamento giuridico che obblighi e autorizzi gli Stati» (Kelsen 2009, 46).

Un altro argomento contro la dottrina del *bellum iustum* sostiene che essa può soltanto provare che la guerra è moralmente rifiutata, ma non che sia proibita in linea di principio e consentita soltanto come «contro-guerra», per ristabilire il diritto violato. A questa obiezione, Kelsen risponde che, una volta stabilito che ogni guerra è un torto o una reazione a un torto, non c'è nessuna ragione per negare che quest'ultimo tipo di guerra possa rappresentare una sanzione giuridica. Come si è ricordato in precedenza, per Kelsen, ciò che distingue una norma morale da una giuridica è che la seconda viene fatta rispettare attraverso sanzioni. Dunque, se una guerra viene mossa per reagire a un illecito, nulla impedisce che la si consideri una sanzione giuridica.

Una terza obiezione, prosegue Kelsen, è quella secondo cui la guerra non può essere considerata una sanzione per tre ragioni: non assicura che sia punito soltanto il colpevole; non premia chi ha ragione, ma chi è più forte; non è mossa da un'autorità abbastanza potente da impedire allo Stato che ha commesso il torto di resistere in modo efficace. Infine, una quarta e ultima obiezione, legata alla precedente, afferma che la guerra non può essere considerata né un illecito né una sanzione perché manca

⁵ Kelsen ricorda che la guerra giusta è riconosciuta da una lunga tradizione che comprende almeno Cicerone, Sant'Agostino, Isidoro di Siviglia, San Tommaso, Grozio (Kelsen 2009, 43; 1963, 339).

un'autorità in grado di decidere a quale delle due categorie appartiene una determinata guerra (Kelsen 1963, 339-342; 1952, 36-53).

A questi ultimi due argomenti, Kelsen risponde, innanzi tutto, precisando che essi «si fondano [...] sull'insufficienza tecnica del diritto internazionale generale» (Kelsen 2009, 49). Fanno leva, cioè, sul fatto che il diritto internazionale è un diritto primitivo, che non è in grado di garantire l'imparzialità, la precisione e l'efficienza di cui è capace il diritto statale. In altre parole, Kelsen afferma che questi argomenti negano la possibilità di una guerra giusta rilevando che, in un sistema giuridico primitivo come quello internazionale, chi subisce un illecito «si fa giustizia da sé», senza che «né l'accertamento dell'illecito, né l'esecuzione delle sanzioni [siano] conferiti a un'autorità distinta dalle parti relative o interessate» (Kelsen 1963, 343). Fissato questo punto, Kelsen osserva che il carattere primitivo e imperfetto del sistema giuridico internazionale non ne mette in discussione la natura. La sua imperfezione, cioè, non gli impedisce di istituire regole capaci di dare luogo a un consenso sulla punibilità del trasgressore. Pur nell'ambito di un ordinamento imperfetto e primitivo, dunque, una guerra può essere giusta, cioè conforme a un sistema valido di norme. Per spiegare questo punto, Kelsen utilizza un esempio efficace: come «in una comunità primitiva l'uomo che vendica l'omicidio di suo padre su colui che egli ritenga esserne l'omicida, non è considerato egli stesso un omicida, ma un organo della comunità»; così, in ambito internazionale, la guerra mossa per reazione a un torto subito può considerarsi «intrapresa in esecuzione dell'ordinamento giuridico» (Kelsen 1963, 344).

Non solo. Kelsen aggiunge che l'imperfezione del sistema giuridico internazionale è probabilmente destinata a scomparire. Gli ordinamenti giuridici, infatti, tendono a sviluppare, nel tempo, crescenti capacità di coerenza, proporzionalità, precisione ed efficacia nel comminare sanzioni. «L'evoluzione» dei sistemi giuridici, afferma, procede «dalla [...] vendetta di sangue all'istituzione di Corti e allo sviluppo di un potere esecutivo centralizzato; cioè verso una centralizzazione progressivamente crescente dell'ordinamento sociale coercitivo» (Kelsen 2009, 51). Ci sono buone probabilità, secondo Kelsen, che una simile «evoluzione» sarà seguita anche dal diritto internazionale, il quale ha «mostrato una precisa tendenza in tale direzione» (Kelsen 2009, 55).

Questo punto è interessante perché consente di mettere in luce un aspetto peculiare del pensiero di Kelsen. Egli afferma che «l'evoluzione» verso la centralizzazione del diritto avrà probabilmente luogo, ma è ovvio che non può esserne certo; tanto è vero che, in *General Theory of Law and State*, non esita ad affermare che, «da un punto di vista strettamente scientifico, non è del tutto esclusa un'evoluzione diametralmente opposta dei rapporti internazionali». Dunque, la fiducia che egli esprime nel rafforzamento del diritto internazionale rispecchia «un [suo] desiderio politico, piuttosto che un pensiero scientifico» (Kelsen 1963, 346). Kelsen, cioè, ha la speranza

(non la certezza) «di aver riconosciuto l'inizio di uno sviluppo futuro», e insiste sulla probabilità di tale sviluppo allo scopo di contribuire a «rafforzare, per quanto possibile, tutti gli elementi del diritto internazionale contemporaneo che conducono a giustificare questa interpretazione e a promuovere l'evoluzione che desideriamo» (Kelsen 2009, 55). È stato acutamente notato che, su questo punto, Kelsen propone «un'argomentazione pascaliana» e non un ragionamento scientifico; che «è la posta in gioco a decidere la natura della scelta, non il contenuto di verità delle opzioni, che per la scienza rimane invece indecidibile» (Cicchinelli 2004, capitolo 1 paragrafo 5). In assenza di certezze sullo sviluppo del diritto internazionale, cioè, Kelsen trova opportuno 'scommettere' sulle buone ragioni dell'opzione che offre le migliori prospettive future per la pace. Decide di credere ai segnali che fanno sperare nella progressiva centralizzazione del diritto internazionale – e della possibilità della guerra giusta – perché, in questo modo, è convinto di compiere un primo passo verso un obiettivo desiderabile (Sammarco 2016, 50).

3. Il progetto

Nelle *Oliver Wendell Holmes Lectures*, Kelsen ha stabilito che il diritto internazionale è valido, perché accettato; e che è efficace, nella misura in cui gli Stati desiderano evitare di subire le sanzioni previste. Ha chiarito, inoltre, che queste sanzioni possono consistere nella rappresaglia e nella guerra (la «contro-guerra»). Ancora, ha sostenuto che la scarsa precisione del diritto internazionale è dovuta al suo carattere primitivo; ma anche che tale carattere è transitorio e che assecondare l'accentramento e il rafforzamento dell'ordinamento giuridico internazionale rappresenta l'obiettivo politico da perseguire. Conviene dunque, a questo punto, considerare come Kelsen proponga di raggiungere tale obiettivo rivolgendo l'attenzione alle pagine di *Peace through Law* del 1944.

Kelsen mette subito in chiaro che la pace sarebbe assicurata nel migliore dei modi dall'unione di

tutti i singoli Stati o, almeno, [di] tanti quanti sia possibile, in uno Stato mondiale, [concentrando] tutti i loro strumenti di potere, le loro forze armate, e [ponendoli] a disposizione di un governo mondiale sottoposto a leggi varate da un parlamento mondiale (Kelsen 1990, 42).

Un simile traguardo, però, non può essere raggiunto immediatamente; perciò, secondo Kelsen, è opportuno porsi inizialmente l'obiettivo meno ambizioso, ma comunque importante, di compiere alcuni passi significativi verso un reale rinnovamento dell'assetto internazionale. Tale rinnovamento, a suo giudizio, sarà

favorito proprio dalle condizioni che si creeranno al termine del conflitto, quando le poche potenze vincitrici del nazifascismo saranno incentivate ad accordarsi per consolidare la pace e per avviare la costruzione di «un'unione internazionale di Stati» (Kelsen 1990, 50).

Il primo provvedimento utile a realizzare una simile «unione internazionale», secondo Kelsen, dovrà essere quello di istituire una Corte «accettata generalmente e obbligatoriamente come competente a regolare le controversie internazionali, cioè a rispondere imparzialmente alla domanda su quale delle parti in conflitto abbia ragione e quale abbia torto» (Kelsen 1990, 50). La scelta di porre la Corte come primo e fondamentale nucleo istituzionale del nuovo ordine trova la sua ragione nella, già ricordata, convinzione di Kelsen che, anche in ambito internazionale, il progressivo accentramento del diritto procederà dalla funzione giudiziaria a quella legislativa ed esecutiva. Le decisioni della Corte dovranno essere eseguite dall'amministrazione centrale della futura unione con voto a maggioranza, perché prevedere un voto all'unanimità significherebbe condannare l'unione all'impotenza. Un'altra caratteristica indispensabile che le Corti dovranno possedere è l'indipendenza dagli Stati. I giudici di queste Corti, cioè, dovranno essere formalmente indipendenti dagli Stati in cui sono stati nominati, e non potranno agire come loro rappresentanti. Infine, come già accennato, il ricorso alla Corte dovrà essere obbligatorio.

Affinché la Corte possa effettivamente esercitare il proprio potere in modo efficace e imparziale, Kelsen auspica che, dopo il conflitto, il suo trattato istitutivo sia ratificato dalle maggiori potenze vincitrici: Stati Uniti, Regno Unito, Cina e Unione Sovietica. In questo modo, si avrebbe quasi la certezza che gli Stati più influenti rispetteranno «coscienziosamente le clausole del trattato e, se ordinato dalla Corte o dal Consiglio, [eeguiranno] le decisioni giudiziali contro ogni membro della Lega che osasse violare il Patto, e in particolare rifiutasse obbedienza alla Corte» (Kelsen 1990, 98). Certo, in questo modo, il Patto sancirebbe l'egemonia delle quattro grandi potenze vincitrici del conflitto su tutti i membri della comunità ma, nota Kelsen, tale egemonia coinciderebbe con il rispetto della legge; sarebbe «il potere che i realisti, che concepiscono il diritto come una mera ideologia della forza, potrebbero richiedere». Insomma, il Patto consentirebbe che l'inevitabile dominio delle grandi potenze si applichi nel segno del diritto e non in altri modi (Kelsen 1990, 99).

Kelsen alla fine del secolo

Come ha scritto Norberto Bobbio, Kelsen è «l'autore emblematico del "pacifismo giuridico"», e le sue idee hanno influenzato profondamente il pensiero occidentale sulla pace della seconda metà del Novecento (Zolo 2008, 113). In particolare, sono state discusse con grande interesse negli anni '90, in un periodo denso di domande sul

processo di globalizzazione in atto. Nell'ambito di questo dibattito, alcuni studiosi hanno sostenuto che la fine della contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica avrebbe potuto aprire la strada proprio al regno del diritto internazionale auspicato dal pacifismo kantiano-kelseniano⁶; altri autori, invece, hanno espresso scetticismo non solo sulle possibilità dell'imminente affermazione del progetto di Kelsen, ma anche sulla sua opportunità (Portinaro 1996; 2011; Zolo 1995; 1998). Questo secondo gruppo di autori ha sottoposto le idee del giurista austriaco a una serie di critiche, dalle quali può essere utile partire per considerare i punti di forza e di debolezza di tre aspetti salienti del suo pensiero: la nozione di guerra giusta, l'analogia tra lo sviluppo del diritto statale e di quello internazionale, il rapporto tra ordine pacifico e ordine egemonico.

In un articolo del 1998, intitolato *La guerra, la pace e il diritto in Kelsen*, Danilo Zolo critica «la nozione etico-teologica di “guerra giusta”» che l'intellettuale austriaco pone a «fondamento del carattere giuridico del diritto internazionale». A Zolo appare paradossale che Kelsen, pur ispirandosi a ideali pacifisti, «assuma la guerra (giusta) come condizione di giuridicità dell'ordinamento internazionale». Il paradosso ha tre ragioni: innanzi tutto, in assenza di un'autorità superiore, non è possibile decidere se una guerra «possa essere una “giusta” sanzione di diritto internazionale nei confronti di Stati (e dei loro cittadini) che abbiano usato la forza illecitamente». In secondo luogo, Zolo fa notare che la guerra rappresenta una sanzione dalle caratteristiche decisamente strane: da un lato, infatti, consiste nella «esecuzione di una pena capitale collettiva sulla base di una presunzione di responsabilità penale di tutti gli individui che abbiano operato entro le organizzazioni militari dello Stato che si intende punire». Dall'altro, essa punisce, oltre ai presunti responsabili dei comportamenti illeciti, «una grande quantità di soggetti del tutto estranei alle decisioni e alle operazioni belliche e magari vittime del potere totalitario dell'élite politica interna che ha scatenato la guerra». Simili caratteristiche, secondo Zolo, fanno apparire la guerra giusta proposta da Kelsen più simile a un atto di terrorismo che a una sanzione, perché colpisce gli innocenti per costringere il potere politico a compiere determinate scelte. In terzo luogo, Zolo osserva che la guerra giusta come sanzione giuridica non è effettivamente a disposizione di tutti i soggetti che abbiano subito un illecito, ma soltanto di quegli Stati che sono tanto superiori rispetto ai loro avversari da non dover temere troppo le conseguenze di un conflitto. Insomma, il pacifismo di Kelsen, a giudizio di Zolo, si basa su una nozione (la guerra giusta) che non garantisce giustizia, implica necessariamente il sacrificio di innocenti, e consente soltanto ai più forti di applicare le sanzioni (Zolo 1998, 197).

Certo, queste osservazioni di Zolo mettono in luce degli aspetti problematici della teoria di Kelsen. Si possono, però, fare alcune precisazioni. Innanzi tutto, come ha

⁶Tra i molti esempi, Cassese 1990; Falk, Johansen e Kim 1993; Held 1995.

notato Tecla Mazzaresse, quando Kelsen parla di guerra giusta non si riferisce (come sostiene Zolo) a una nozione «etico-teologica», ma alla semplice conformità di un atto bellico al diritto. Inoltre, con il ricorso alla nozione di guerra giusta, Kelsen intende porre un vincolo all'autonomia degli Stati, non giustificarne la politica aggressiva in nome della giustizia (Mazzaresse 2003). Infine, Zolo ha senza dubbio ragione a sottolineare che la guerra rappresenta una sanzione molto grossolana perché non è decisa da un'autorità superiore, non è a disposizione di tutti, e implica inevitabilmente l'uccisione di vittime innocenti. Tutto ciò, però, è ammesso anche da Kelsen, il quale ritiene comunque opportuno accettare la nozione di guerra giusta come primo necessario passo nel percorso verso un diritto internazionale più efficiente e preciso. In altre parole, il valore della guerra giusta non risiede, per Kelsen, soltanto nella sua funzione di (imperfetta) sanzione nell'ambito del sistema giuridico esistente; ma anche nella sua capacità di avviare un processo di rafforzamento dei legami giuridici e di costruzione di una pace stabile.

Eppure, anche tenendo conto di queste precisazioni, le osservazioni di Zolo – con la loro enfasi sulle conseguenze concrete della violenza bellica – permettono di cogliere tutta la problematicità della difesa kelseniana della guerra giusta. Il giurista austriaco, infatti, accetta la dottrina della guerra giusta senza considerare da vicino la realtà effettiva dei conflitti armati. Una guerra non è un duello tra gentiluomini, che si pone un obiettivo chiaro e raggiungibile nel brevissimo arco di tempo in cui dura lo scontro; ma un evento complesso, che si protrae nel tempo, che coinvolge un'ampia pluralità di soggetti, e i cui effetti non sono mai prevedibili (per esempio, può verificarsi un allargamento indesiderato del conflitto, o un'esagerata *escalation* della violenza). Del tutto prevedibile, invece, è che il ricorso alle armi (specie alle armi moderne) provochi disastri umanitari, ecologici ed economici, rafforzi l'apparato militare, irreggimenti la società civile, e tenda a mettere in crisi la libertà e la democrazia. Insomma, la scelta di muovere guerra significa, da un lato, suscitare effetti non attesi *ante eventum*; e dall'altro, causare sconvolgimenti che vanno ben al di là di quanto si potrebbe giustificare come applicazione di una sanzione (Pontara 2016, 48-50). Sembra, dunque, probabile che una «contro-guerra» porti con sé danni peggiori di quelli provocati da un illecito subito (salvo probabilmente casi estremi); e che, a una descrizione realistica e concreta della guerra, dovrebbero corrispondere forti dubbi sulla possibilità di considerarla una punizione di un illecito (Ryan 2018).

Un secondo ordine di rilievi critici, come si accennava, si concentra sul processo che, secondo Kelsen, dovrebbe portare il diritto internazionale a rafforzarsi e a dare efficacemente forma alle relazioni tra gli Stati. Kelsen, come si è visto, è convinto che sia possibile avviare tale processo istituendo una Corte internazionale con giurisdizione obbligatoria. Una simile strategia, ha notato Pier Paolo Portinaro in un articolo del 1996, è ben fondata sul piano teorico; tuttavia, resta vero che le istituzioni

volte a mantenere la pace difficilmente risulteranno efficaci senza essere sorrette da un potere esecutivo centrale. Secondo Portinaro, quindi, Kelsen pecca di ingenuità quando traccia una «analogia tra l'evoluzione dei sistemi giuridici arcaici e quella del sistema internazionale». Quest'ultimo, a differenza dei primi,

si trova a dover competere con ordinamenti giuridici centralizzati (dunque più evoluti) come gli Stati. In assenza di coalizioni politiche interessate all'attuazione delle sentenze della Corte internazionale, questi ultimi possono continuare ad esercitare, relativamente indisturbati, le loro prerogative sovrane (Portinaro 1996, 102; Zolo 1998, 203-204).

A questo riguardo, si possono proporre due riflessioni. La prima: se è vero che, come sostiene Portinaro, Kelsen pecca di ottimismo supponendo che lo sviluppo del diritto internazionale possa seguire vie analoghe a quelle del diritto statale, allora l'argomento avanzato da Kelsen in favore della guerra giusta perde molto del suo valore. Cioè, se accettare la guerra giusta non rappresenta il primo passo verso un maggior vigore del diritto internazionale e verso una pace duratura, cade la motivazione politica che ha spinto Kelsen a compiere la sua "scommessa pascaliana" in favore della dottrina della guerra giusta. La seconda riflessione: le osservazioni di Portinaro sulla difficoltà, o impossibilità, che il diritto internazionale possa garantire la pace in assenza di un'autorità che la faccia rispettare sembrano trovare conferma nelle parole dello stesso Kelsen. Infatti, come si è visto, quando egli è chiamato a proporre concretamente un assetto su cui fondare la pace tra gli Stati, non si affida alla «evoluzione naturale» del diritto, ma suggerisce di affidarne la garanzia alle potenze vincitrici della guerra, e afferma apertamente che «il diritto è un'organizzazione della forza» (Kelsen 1990, 45).

Da quest'ultima posizione di Kelsen prende le mosse un terzo ordine di obiezioni, secondo il quale, ricercando la pace, il giurista austriaco avrebbe finito per elaborare un pensiero funzionale a un preciso progetto egemonico. Zolo, a questo proposito, sostiene che nessuna Corte internazionale «potrebbe essere più imparziale dell'attuale Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, subordinato al potere di veto di alcune Grandi potenze, o della Nato». Di conseguenza,

l'aspettativa, alla quale Kelsen allude, che le Grandi potenze possano svolgere il ruolo di rigorose garanti del diritto internazionale rispettandone le norme e applicando le sentenze di una Corte internazionale, anche se confliggenti con i loro interessi vitali, è di un ottimismo sicuramente eccessivo (Zolo 1998, 205).

Un assetto giuridico internazionale controllato dalle maggiori potenze, dunque, non aprirebbe la via al regno del diritto, ma alla loro egemonia e, prevedibilmente, alla sottomissione violenta dei recalcitranti. Il progetto di Kelsen, insomma, rischia di dare vita non a una pace fondata sulla soddisfazione e sulla giustizia, ma al dominio delle grandi potenze del pianeta. Il proposito di attuare la pace attraverso il diritto appare, dunque, «stretto in una morsa senza scampo», tra l'utopia del regno del diritto senza la spada e una nuova Santa Alleanza (Cicchinelli 2004, cap. 3 par. 5). Sul piano strettamente teorico, Kelsen si dichiara fiducioso nella possibilità di uno sviluppo del regno del diritto anche in assenza di un'autorità politica garante; mentre, quando si trova a dover fare proposte concrete, egli sembra cadere in una sorta di trappola hobbesiana, nella quale la pace viene conquistata al prezzo della libertà e dell'autodeterminazione democratica.

Sarebbe troppo facile, però, accusare Kelsen di non aver saputo mettere insieme le condizioni della pace e i valori liberaldemocratici. Per comprendere la sua posizione bisogna considerare che egli vive e lavora in un periodo in cui ogni speranza di progresso sociale, civile e democratico viene frustrato dalla guerra tra Stati e – come tanti pacifisti suoi contemporanei – egli trova indispensabile concentrarsi sulle condizioni necessarie a far finire il flagello bellico (Castelli 2015, 154-166). Per rendersene conto, basta ricordare le parole che scrive nella prefazione a *Peace Through Law*:

la guerra è un assassinio di massa, la più grande disgrazia della nostra cultura; e [...] garantire la pace mondiale dev'essere il nostro principale obiettivo politico, un obiettivo molto più importante della scelta tra democrazia e dittatura, o tra capitalismo e socialismo. Non esiste infatti la possibilità di un sostanziale progresso sociale finché non sia istituita una organizzazione internazionale tale da impedire effettivamente la guerra tra le nazioni della terra (Kelsen 1990, 35-36).

Bibliografia

- Bobbio, Norberto. 1991 (prima edizione 1979). *Il problema della guerra e le vie della pace*. Bologna: Il Mulino.
- Bongiovanni, Giorgio. 2006. "Presupposti giuridici e culturali del primato del diritto internazionale in Hans Kelsen." In *Popoli e civiltà. Per una storia e filosofia del diritto internazionale*, a cura di G. Gozzi e G. Bongiovanni, 217-246. Bologna: Il Mulino.
- Bull, Hedley. 1977. *The Anarchical Society*. New York: Columbia U.P.

- Bull, Hedley. 1986. "Hans Kelsen and International Law." In *Essays on Kelsen*, a cura di R. Tur e W.L. Twining, 321-336. Oxford: Clarendon Press.
- Carrino, Agostino. 1989. *Presentazione*. In H. Kelsen, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*. Milano: Giuffrè.
- Cassese, Antonio. 1990. *Human Rights in a changing World*. Cambridge: Polity.
- Castelli, Alberto. 2015. *Il discorso sulla pace in Europa*. Milano: FrancoAngeli.
- Cicchinelli Roberto. 2004. *L'utopia giuridica. Pace e diritto internazionale nell'opera di Hans Kelsen*. Tesi di Dottorato di ricerca in "Studi politici europei ed euroamericani", XVII ciclo, Università degli Studi di Torino.
- Dickinson, Goldsworthy Lowes. 1917. *The Choice before Us*. London: Allen & Unwin.
- Einaudi, Luigi. 1918. "La Società delle Nazioni è un ideale possibile?" In *Corriere della Sera*, 5 gennaio: 2.
- Einaudi, Luigi. 1918b. "Il dogma della sovranità e l'idea della Società delle Nazioni." In *Corriere della Sera*, 28 dicembre: 2
- Falk, Richard, Robert Johansen e Samuel Kim. 1993. *The Constitutional Foundations of World Peace*. Albany: State University of New York Press.
- Ferrajoli, Luigi. 1997. *La sovranità nel mondo moderno*. Roma-Bari: Laterza.
- Ferrajoli, Luigi. 2016. *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*. Roma-Bari: Laterza.
- Gozzi, Gustavo. 2010. *Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale*. Bologna: Il Mulino.
- Grozio, Ugo. 2010. *Il diritto della guerra e della pace*. Padova: CEDAM.
- Held, David. 1995. *Democracy and the global Order: from the modern State to cosmopolitan Governance*. Cambridge: Polity Press.
- Kelsen, Hans. 1950. *The Law of the United Nations*. London: Stevens & Sons.
- Kelsen, Hans. 1952. *Principles of International Law*. New York: Rinehart & Company
- Kelsen, Hans. 1963 (edizione inglese 1945). *Teoria generale del diritto e dello Stato*. Torino: Edizioni di Comunità.
- Kelsen, Hans. 1989 (edizione tedesca 1920). *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*. Milano: Giuffrè.
- Kelsen, Hans. 1990 (edizione inglese 1944). *La pace attraverso il diritto*. Torino: Giappichelli.

- Kelsen, Hans. 2008 (edizione tedesca 2006). *Scritti autobiografici*. Traduzione, cura e prefazione di M. Losano, introduzione di M. Jestaedt. Reggio Emilia: Diabasis.
- Kelsen, Hans. 2009 (edizione inglese 1942). *Diritto e pace nelle relazioni internazionali*. Milano: Giuffrè.
- Koskenniemi, Martti. 2012 (edizione inglese 2001). *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1860*. Roma-Bari: Laterza.
- Losano, Mario Giuseppe. 2008. "Prefazione." In H. Kelsen, *Scritti autobiografici*. Traduzione, cura e prefazione di M. Losano, introduzione di M. Jestaedt. Reggio Emilia: Diabasis.
- Losano, Mario Giuseppe. 2015. "Kelsen's Theory of international Law during his Exile in Geneva." *Ratio Juris* 4: 470-485.
- Mazzarese, Tecla 2003. "Kelsen teorico della guerra giusta?" In *"Guerra giusta"? Le metamorfosi di un concetto antico*, a cura di A. Calore, 159-181. Milano: Giuffrè.
- Métall, Rudolf Aladár. 1969. *Hans Kelsen, Leben und Werk*. Wien: Verlag Franz Deuticke.
- Nitsch, Carlo. 2009. "Holmes Lectures, 1940-41". *Studio storico-critico su Kelsen in America*. In H. Kelsen, *Diritto e pace nelle relazioni internazionali. Le Oliver Wendell Holmes Lectures*, Milano: Giuffrè.
- Nitsch, Carlo. 2017. "Guerra e diritto: natura e limiti di un'aporia kelseniana." *Politeia* 127: 165-171.
- Paulson, Stanley L. 1990. "Kelsen as a political Theorist." *Cahiers de philosophie politique et juridique*: 79-95.
- Pontara, Giuliano. 2016. *Quale pace?* Sesto San Giovanni: Mimesis.
- Portinaro Pier Paolo. 1996. "Foedum pacificum e sovranità degli stati: un problema kantiano oltre Kant." *Iride* 17: 94-103.
- Portinaro, Pier Paolo. 2011. "Per la critica del cosmopolitismo: la filosofia politica oltre lo Stato nazionale?" *Rivista di filosofia* 1: 3-27.
- Rappard, William. 1967. *Idées sur une activité scientifique exceptionnelle que pourrait éventuellement exercer l'Institut dans les circonstances actuelles. Quarantième anniversaire 1927-1967*. Ginevra: IUHEI.
- Romains, Jules. 1933 (edizione originale 1915). *Pour que l'Europe soit*. Paris: Flammarion.
- Ryan, Cheyney. 2018. "The Pacifist Critique of the Just War Tradition." In *The Routledge Handbook of Pacifism and Nonviolence*, a cura di A. Fiala, 125-141. London-New York: Routledge.

Sammarco, Stefano. 2016. "Hans Kelsen: la pace attraverso la storia." *Sociologia del diritto* 3: 37-60.

Scheler, Max. 1994 (edizione tedesca 1927). *L'idea di pace e il pacifismo*. Milano: FrancoAngeli.

Schmitt, Carl. 1925. "Die Kernfrage des Völkerbundes." *Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche* 4: 1-26.

Tuck, Richard. 1999. *The Rights to War and Peace. Political Thought and International Order from Grotius to Kant*. Oxford-New York: Oxford U.P.

Zolo, Danilo. 1995. *Cosmopolis*. Milano: Feltrinelli.

Zolo, Danilo. 1998. "La guerra, il diritto e la pace in Kelsen." *Filosofia politica* 2: 187-208.

Zolo, Danilo. 2008. *L'alito della libertà. Su Bobbio, con venticinque lettere inedite di Norberto Bobbio a Danilo Zolo*. Milano: Feltrinelli.

Alberto Castelli is Associate professor of History of Political Thought at the Università degli Studi di Ferrara. He deals with the problem of violence and the search for peace. In 2019 he published *The Peace Discourse in Europe (1900-1945)*, London-New York: Routledge.

Email: alberto.castelli@unife.it